



AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023" – (DGR N. XI/7605/2022 - XI/7799/2023)

Premesso che, con l'approvazione della Legge Regionale n. 23 del 30/11/2022 "Caregiver familiare" (BURL n. 48 del 02/12/2022), Regione Lombardia ha realizzato il percorso intrapreso per il riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare, nelle more della definizione a livello statale.

Richiamate le seguenti DGR:

- n. XI/7605 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Programma Operativo Regionale in attuazione della LR 23/2022 "Caregiver familiare" annualità 2022 esercizio 2023" ha approvato il citato Piano Operativo Regionale, individuando la platea dei possibili beneficiari, nonché i sostegni e gli altri elementi necessari agli enti competenti per l'indizione di appositi avvisi per la concessione di contributi/voucher;
- n. XI/7799 del 23/01/2023 avente ad oggetto "Programma Operativo Regionale fondo "Caregiver familiare" annualità 2022 esercizio 2023. Integrazioni alla DGR n. XI/7605/2022" ha assegnato ulteriori risorse per l'attuazione della misura;

Verificato che:

- agli Ambiti Territoriali Sociali spetta la gestione delle risorse a favore delle persone con disabilità grave;
- all'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve sono state assegnati complessivamente € 11.600,11;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI INDICE

il presente avviso pubblico per l'erogazione delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza al caregiver familiare.

Art. 1 - Finalità

Il presente Avviso Pubblico, i cui contenuti recepiscono quanto definito dalla specifica normativa regionale di riferimento, prevede il riconoscimento alle persone con disabilità grave di un rimborso spese relative ad interventi che favoriscano la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari dei supporti/strumenti previsti sono i caregiver familiari come definiti dall'art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205:

"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento".

Direttamente coinvolti in modo <u>continuativo e responsabile</u> nel lavoro di cura in conformità dell'art. 1 della LR 23/2022:





"omissis... quale soggetto volontario che integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, contribuisce al benessere psico-fisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare, nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative. Il caregiver familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati... omissis".

Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari, intesi come coloro che ricevono l'assistenza del caregiver, sono cittadini di qualsiasi età, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- persone con **disabilità grave** (accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento);
- vivere al domicilio;
- essere residente all'interno di uno dei 24 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio e Villa d'Ogna, Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve;
- assistenza fornita dal solo caregiver familiare come indicato nel progetto individuale;

Prioritariamente NON in carico a:

- Misura B2 del Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA);
- ➤ Unità di offerta semiresidenziale sociosanitarie (a titolo esemplificativo: CDI, CDD e altri servizi assimilabili), unità di offerta semiresidenziale sociali (a titolo esemplificativo: CSE, STA, SFA, TIS e altri servizi similari) e servizi scolastici/educativi. A tal fine si intende equiparare ad unità d'offerta anche il servizio SAD attivato per un monte ore uguale o eccedente le 7 ore settimanali.

Art. 4 - Tipologia sostegno

Al beneficiario può essere riconosciuto un importo **fino ad un massimo di € 1.200,00/annui** per <u>rimborso spese</u> relative ad interventi che favoriscano la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare.

Sono <u>ammesse</u> le spese relative a:

- **interventi domiciliari** da parte di servizi forniti da enti qualificati nell'assistenza domiciliare e/o interventi complementari a quelli già attivi (extra piano di intervento);
- **intervento residenziale extra-familiare** ovvero <u>soggiorno temporaneo</u> in unità d'offerta residenziale o comunque in grado di dare una risposta adeguata ed appropriata ai bisogni e alle esigenze della persona (enti qualificati).

NON sono <u>ammesse</u> le spese relative a:

- quota di compartecipazione agli interventi di assistenza domiciliare già attivi (es: SAD Comunale);
- interventi di natura sociosanitaria:
- interventi già coperti interamente da altre fonti di finanziamento pubbliche.

Sono riconosciute le spese relative ad interventi forniti dal 01/01/2023 al 31/12/2023.





Per ottenere tale rimborso è necessario presentare idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta, copia delle quietanze di pagamento) comprovante la spesa sostenuta.

Per essere considerate ammissibili, le spese devono essere riconducibili a prestazioni erogate in favore del beneficiario.

Art. 5 - Dotazione finanziaria

Le risorse a disposizione del presente Avviso, per il riconoscimento dei benefici, ammontano ad € 11.600,11.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza o l'incompletezza della documentazione prevista determinerà l'impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento. Le domande possono essere presentate dal cittadino all'indirizzo mail ambito@comune.clusone.bg.it o mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.clusone.bg.it, oppure per il tramite delle Assistenti Sociali del Comune di residenza previo appuntamento.

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Per le persone di nuovo accesso (NON in carico alla Misura B2 del FNA):

- domanda di richiesta del contributo;
- copia del verbale di invalidità e/o certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992; nel caso della certificazione della condizione di gravità, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento;
- dichiarazione ISEE sociosanitario/ISEE ordinario in corso di validità nell'anno 2023 (documentazione non obbligatoria, ma utile per determinare un miglior posizionamento in graduatoria in caso di insufficienza di fondi per accogliere tutte le istanze);
- copia fotostatica del documento di identità del beneficiario e del richiedente (se diverso dal beneficiario);
- scheda ADL, scheda IADL, scheda di valutazione sociale, scala per lo stress percepito dal caregiver (da richiedere al Servizio Sociale comunale);
- eventuale copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- documentazione fiscale (fattura/ricevuta, copia delle quietanze di pagamento) attestante la spesa sostenuta nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda ma comunque entro il 31/12/2023, la documentazione fiscale potrà essere presentata successivamente entro e non oltre le ore 12.00 del 15/01/2024;
- documentazione che attesti gli estremi del conto corrente bancario/postale del beneficiario (Codice IBAN).

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15/01/2024.

2. Per le persone già in carico alla Misura B2 FNA o frequentanti le unità d'offerta territoriali

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: CDI, CDD e altri servizi assimilabili), unità di offerta semiresidenziale sociali (a titolo esemplificativo: CSE, STA, SFA, TIS e altri servizi similari) e servizi scolastici/educativi. A tal fine si intende equiparare ad unità d'offerta anche il servizio SAD attivato per un monte ore uguale o eccedente le 7 ore settimanali.

- dichiarazione di consegna documentazione fiscale;





- documentazione fiscale (fattura/ricevuta, copia delle quietanze di pagamento) attestante la spesa sostenuta nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

La dichiarazione e la documentazione fiscale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15/01/2024.

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e la presentazione di più domande da parte di persone diverse per lo stesso beneficiario (vedasi art. 3).

Art. 7 - Valutazione per l'accesso e priorità

I Servizi Sociali d'Ambito, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di residenza della persona con disabilità, verificheranno il possesso dei requisiti di ammissione e la completezza della documentazione richiesta, oltre che la coerenza della richiesta sulla base del progetto individuale. Fatta salva la verifica del possesso dei requisiti, le domande accolte verranno collocate in due diverse graduatorie:

1. PRIORITARI:

rientrano in questa graduatoria le persone con disabilità grave non in carico a

- Misura B2 del Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA). Rientrano in questa casistica anche le persone ammesse e non finanziate (ossia in lista d'attesa) alla Misura stessa;
- Servizi semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CDI, CDD e altri servizi assimilabili), unità di offerta semiresidenziale sociali (a titolo esemplificativo: CSE, STA, SFA, TIS e altri servizi similari) e servizi scolastici/educativi. A tal fine si intende equiparare ad unità d'offerta anche il servizio SAD attivato per un monte ore uguale o eccedente le 7 ore settimanali;

2. NON PRIORITARI:

rientrano in questa graduatoria le persone non rientranti nella precedente casistica (pertanto persone in carico alla Misura B2 – domande finanziate, e/o fruitrici delle unità d'offerta territoriali).

Si procederà con l'assegnazione di fondi alle domande inserite nella graduatoria "**Prioritari**". In caso di insufficienza di fondi, si considererà il criterio dell'ISEE (ordine crescente). A parità di ISEE verrà valutato l'ordine cronologico delle domande. Avranno precedenza le richieste presentate complete di tutta la documentazione, in caso di integrazioni, farà fede la data di consegna delle ultime integrazioni.

Esaurite le richieste della graduatoria "**Prioritari**", si procederà con il finanziamento delle domande presenti nella graduatoria "**Non prioritari**". In caso di insufficienza di fondi, si considererà il criterio dell'ISEE (ordine crescente).

A parità di ISEE verrà valutato l'ordine cronologico delle domande. Avranno precedenza le richieste presentate complete di tutta la documentazione, in caso di integrazioni, farà fede la data di consegna delle ultime integrazioni.

Art. 8 - Controlli

Sulla veridicità delle dichiarazioni presentate si procederà con i controlli non inferiori al 5%. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.





Art. 9 - Informazioni

Per qualsiasi interpretazione non contemplata dal presente Avviso si rimanda alla normativa nazionale/regionale di riferimento e alle DGR n. XI/7605 del 28/12/2022 e n. XI/7799 del 23/01/2023. Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Sociali: Dott.ssa Barbara Battaglia.

Per eventuali chiarimenti/informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali d'Ambito ai seguenti recapiti:

- telefono: 0346/89605

- mail: ambito@comune.clusone.bg.it

L'Avviso è disponibile sui siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito.

Art. 10 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

Contatti: Benzoni Giacomo 3314306559 dpo-clusone@studio-sis.it

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Clusone solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta nel modulo di domanda.